

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Felixstowe Dock and Railway Company Ltd e a./The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-80/12) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Imposte sulle società — Sgravio fiscale — Gruppi di società e consorzi — Normativa nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una «società di collegamento» facente parte nel contempo del gruppo e del consorzio — Requisito della residenza della «società di collegamento» — Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società — Società controllante ultima del gruppo che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società interessate a scambiarsi le perdite)*

(2014/C 159/02)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

**Parti**

*Ricorrenti:* Felixstowe Dock and Railway Company Ltd, Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa (Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc

*Convenuto:* The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Interpretazione degli articoli 49 e 54 TFUE — Libertà di stabilimento — Normativa fiscale — Imposta sulle società — Sgravio fiscale — Normativa nazionale che autorizza il trasferimento delle perdite realizzate da una società stabilita nel Regno Unito e detenuta da un consorzio ad una società stabilita nello stesso Stato e appartenente ad un gruppo di società, purché sussista un collegamento tra dette due società per il tramite di una società di collegamento appartenente tanto al gruppo quanto al consorzio — Società di collegamento che deve essere stabilita nel Regno Unito o deve esercitare un'attività commerciale nel Regno Unito tramite una stabile organizzazione

**Dispositivo**

*Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità per una società residente, facente parte di un gruppo, di ottenere il trasferimento delle perdite subite da un'altra società residente, facente parte di un consorzio, allorché una «società di collegamento», facente parte nel contempo di tale gruppo e di tale consorzio, sia anch'essa residente nel suddetto Stato membro — e ciò indipendentemente dalla residenza delle società che detengono, direttamente o attraverso società intermedie, il capitale della società di collegamento e delle altre società interessate dal trasferimento delle perdite —, mentre la stessa normativa preclude tale possibilità quando la società di collegamento è stabilita in un altro Stato membro.*

<sup>(1)</sup> GU C 184 del 23.6.2012.